

Alavie

Antiriciclaggio:

il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi

Alavie Srl
www.alavie.it

20832 Desio (Mb)
Via A.Volta, 94






Da oltre 20 anni la prima società italiana con una **struttura** dedicata alla gestione completa della **conformità normativa**

Un **unico interlocutore con tutte le competenze:**

- Privacy
- Modelli organizzativi 231/01
- Salute & Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Ambiente
- Modelli gestionali per Certificazioni: Qualità, Ambiente, OHSAS ed Energetica
- **Consulenza Antiriciclaggio per i professionisti**



Modello Unico per **diverse Competenze**

- Supporto operativo al cliente
- Verifica costante della conformità normativa
- Formazione
- Supporto Legale Normativo
- Piattaforma tecnologia proprietaria



risolviamo tutte le **problematiche**
della **GESTIONE DELLA CONFORMITA'**


il metodo **ALAVIE** per l'antiriciclaggio



+



=




Consulente
ALAVIE

- Supporto diretto
- Formazione
- Consulenza

Il professionista libera risorse
per attività più strategiche
(**PRODUTTIVITA'**)



www.alavie.it/antiriciclaggio



ANTRICICLAGGIO

Teoria e pratica per professionisti

Federico Coltro,

consulenti tecnici e di conformità normativa presso Alavie: autori di articoli su riviste di settore e media specializzati si occupano anche di formazione in collaborazione con l'ODCEC.

Raffaele D'Arienzo,

Dottore Commercialista in Salerno, già membro della Commissione Nazionale AR del Consiglio Nazionale dei DCEC ed autore di articoli e volumi sulla normativa

FrancoAngeli Editore

INIZIO LAVORI

Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC

Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs. 90/2017

COFFEE BREAK

RIPRESA LAVORI

Relatore: Dott.ssa Lucia Musumeci, consulente tecnico Alavie

Adempimenti pratici in studio

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

La Normativa Antiriciclaggio

(D.Lgs.90/2017)

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

IL REATO

Normativa: **D.lgs. 25 maggio 2017 n.90 in vigore dal 4 luglio**

(in recepimento della IV direttiva europea)

Commette **reato di riciclaggio** chiunque:

- converte o trasferisce beni provenienti da attività criminosi;
- occulta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni;
- acquista, detiene o utilizza beni pur essendo a conoscenza della loro provenienza criminosa;
- partecipa alla conversione, occultamento o acquisto; si associa per commettere tale reato; tenta di perpetrarlo, aiuta, istiga o consiglia qualcuno a commetterlo o ne agevola l'esecuzione.

Il riciclatore è un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto.

La sua azione è diretta ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

ANTIRICICLAGGIO & AUTORICICLAGGIO

Con il termine “**ANTIRICICLAGGIO**”

si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO

- denaro, beni o altre utilità economiche provenienti da attività criminali -



RICICLAGGIO



ATTIVITÀ LECITE

LE FASI DEL RICICLAGGIO

- **Collocamento “placement”**

Il collocamento o placement, attività posta in essere con il fine di dissimulare la provenienza illecita dei capitali riciclati. In questa fase una delle tecniche utilizzate è quella di costruire una complessa e frazionata rete di transazioni finanziarie, al fine nascondere agli organismi di controllo operazioni troppo evidenti di denaro, valori o beni per tipologia o per importi.

- **Stratificazione “layering”**

La stratificazione o layering, attività posta in essere con il fine di eliminare ogni eventuale collegamento tra i valori e i beni riciclati e la loro provenienza. La tecnica utilizzata è quella di creare più flussi finanziari anche paralleli di riciclaggio, al fine di frazionare il rischio di un eventuale scoperta dell'attività da parte delle autorità di vigilanza.

- **Integrazione “integration”**

Integrazione o integration è la fase finale con la quale il denaro o gli altri beni vengono resi disponibili per le imprese criminali, in quanto è stata definitivamente celata l'origine e la sua provenienza illecita.

REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

**Definizione di
RICICLAGGIO
ai sensi dell'art. 2
del d.lgs. n. 90/2017**

- **Riciclaggio**
- **Impiego di proventi illeciti**
- **Ricettazione**
- **Favoreggiamento personale**
- **Concorso nel reato**
- **Associazione per delinquere**
- **Auto-riciclaggio**
- **Reati tributari**

Autoriciclaggio

L'impostazione del nostro codice penale non è condivisa dal Fondo Monetario Internazionale che, in base alla considerazione che il riciclaggio è un fenomeno grave e non deve quindi essere considerato come una mera continuazione del reato presupposto, ha raccomandato all'Italia di **punire il riciclaggio anche quando esso è commesso dall'autore del reato presupposto (cosiddetto autoriciclaggio)**.

Autoriciclaggio

Il problema è stato risolto dal D.lgs 231/2007: la definizione di riciclaggio in esso contenuta include infatti a pieno titolo **anche le ipotesi di autoriciclaggio**, nelle quali oggetto di riciclaggio siano i frutti di un'attività criminosa compiuta dallo stesso riciclatore

Autoriciclaggio: nuova fattispecie penale

In particolare, dopo l'articolo 648-ter del Codice Penale è inserito l'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio) che prevede l'applicazione della **pena della reclusione da due a otto anni** e della **multa da euro 5.000 a euro 25.000** in capo al soggetto che,

*“avendo commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa**”.*

Autoriciclaggio: nuova fattispecie penale

Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un **delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni** la pena irrogata sarà **da uno a quattro anni di reclusione e da euro 2.500 a euro 12.500 di multa**.

Le **pene** previste dal primo comma dell'articolo **si applicano comunque** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso nell'ambito di un'**organizzazione criminale**.

Fuori dai casi enunciati, **si esclude la punibilità delle condotte** per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono **destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale**.

Autoriciclaggio: nuova fattispecie penale

Un **aumento di pena** è prescritto quando i **fatti** sono **commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale**.

Per contro, si ha una **riduzione delle penalità** fino alla metà **per chi si sia efficacemente adoperato** per evitare che le condotte siano portate a **conseguenze ulteriori** o per assicurare le **prove del reato** e l'**individuazione dei beni**, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 6)

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi

Un caso pratico



Coffee break



facebook.com/AlavieAntiriciclaggio

Contenuti dedicati ai professionisti

COMING
SOON!



Antiriciclaggio & Privacy



Approfondimenti normativi




News, articoli, interviste

LA NORMATIVA:

destinatari, obblighi e Autorità coinvolte


Antiriciclaggio: a partire dal 2006...



Antiriciclaggio: **gli obblighi**

A queste categorie la normativa impone obblighi di:

1. adeguata verifica della clientela;
2. conservazione dei dati;
3. comunicazione delle violazioni relative all'uso del contante;
4. segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio;
5. adeguata formazione ai collaboratori e ai dipendenti;
6. collaborazione con le autorità antiriciclaggio.





Le **autorità competenti**:

1. Ministero dell' Economia e delle Finanze
2. Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia
3. Organi di polizia (Guardia di Finanza e DIA)
4. **Organismi di autoregolamentazione (Ordini Professionali)**



Il ruolo dei collegi e degli Ordini Professionali

- hanno i poteri consultivi nei confronti delle istituzioni
- promuovono la formazione e controllano l'osservanza degli obblighi da parte di professionisti
- applicano sanzioni disciplinari
- elaborano e aggiornano regole tecniche
- ricevono le SOS da parte dei propri iscritti

D.Lgs. N.90/2017:

obblighi normativi e impatti
sull'operatività di uno studio
professionale

**OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA**

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA Cos'è?

- ✓ identificazione del **cliente** e verifica della sua identità;
- ✓ identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità;
- ✓ acquisizione e valutazione di informazioni su **scopo** e **natura** della prestazione professionale;
- ✓ **controllo costante** del rapporto con il cliente

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA

Quando?

- ✓ Le attività di identificazione devono essere effettuate **prima** dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale;
- ✓ in presenza di un **basso rischio** di riciclaggio, la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo rispetto al conferimento dell'incarico ma va comunque completata entro 30 giorni

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA Come?

- ✓ acquisizione di un documento d'identità;
- ✓ acquisizione delle informazioni necessarie a identificare il titolare effettivo fornite dal cliente sotto la sua responsabilità;
- ✓ **riscontro della veridicità dei dati** identificativi acquisiti nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze

La normativa dice...

Il riscontro può essere effettuato attraverso:

- consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identità;
- ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti

Esoneri previsti

- Attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- Adempimenti legati all'amministrazione del personale

Esoneri non più previsti

Le nuove norme non confermano le esclusioni contemplate nell'art.12 *bis* della previgente normativa

COMPONENTI
DEGLI
ORGANI DI
CONTROLLO



anche se privi dell'incarico di revisione legale sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio

Titolare effettivo

TITOLARE EFFETTIVO è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**

- Costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al **25 %** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.
- Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al **25 %** del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Titolare effettivo

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

NEW

Se tutti i metodi appena esposti non consentono di giungere all'individuazione di un titolare effettivo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo: Registro Centrale

Le imprese dotate di personalità giuridica e
le persone giuridiche private



devono comunicare le informazioni sul
titolare effettivo al Registro delle imprese, ai
fini della conservazione



Per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'art. 2630 c.c.)

Persone Politicamente Esposte - PEP

Sono qualificabili come tali sia coloro che occupano importanti cariche pubbliche a livello **nazionale** che a livello **internazionale**.

La qualifica si estende a:

- familiari
- soggetti con cui intrattengono stretti legami

Persone Politicamente Esposte - PEP

.... Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco, deputato, senatore, consigliere regionale e comunale, membro degli organi direttivi di partiti politici, Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, ambasciatore, chi occupa cariche in aziende partecipate da enti pubblici, ufficiali apicali delle forze armate, direttori di organizzazioni internazionali...

Adeguate verifica rafforzata PEP

Nel caso di PEP andrà applicata l'**adeguata verifica rafforzata**:

indagare
l'origine del
patrimonio e dei
fondi impiegati

Assicurare un
controllo
costante e
rafforzato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO CLIENTE



**RISCHIO
PRESTAZIONE**



**Rischio totale
Riciclaggio**

Valutazione del rischio

....con riferimento al cliente:

1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento dell'operazione;
4. area geografica di residenza o sede del cliente

Valutazione del rischio

....con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. la tipologia di operazione;
2. le modalità di svolgimento;
3. l'ammontare dell'operazione;
4. la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
5. la ragionevolezza dell'operazione;
6. area geografica oggetto dell'operazione.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Conservazione dei dati



Non c'è nessun riferimento esplicito in normativa all'abolizione del **registro antiriciclaggio**.

Non si parla più di obbligo di registrazione ma di **obbligo di conservazione** del dato secondo criteri definiti e molto stringenti.



OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE



Data instaurazione rapporto



Ricostruibilità dei dati



Informazioni su scopo e natura



Informazioni sull'operazione



Informazioni sui mezzi di pagamento



Rispetto normativa privacy



Prevenire perdita dei dati



Tracciare l'operatività



Tempestività acquisizione (30 giorni)



Garantire accesso tempestivo alle Autorità




Garantire integrità dei dati



Garantire completezza, trasparenza e storicità dei dati



Nuovi criteri di conservazione dei dati



Il Legislatore ha sottolineato l'importanza che vengano rispettate le norme in materia di **PRIVACY** nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio .

Il Garante della Privacy ha dettato condizioni molto precise e rigide

**OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE
(SOS)**

Segnalazione di operazione sospetta (SOS)

I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano **senza ritardo** alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano** o hanno **motivi ragionevoli per sospettare** che siano **in corso** o che siano state **compiute** o **tentate** operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque **i fondi provengano da attività criminosa**.

Modalità di segnalazione

Attualmente sono previsti due canali per la SOS:

**ORDINE
PROFESSIONALE**

UIF

Comunicazioni oggettive

I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con **cadenza periodica**, dati e informazioni individuati in base a **criteri oggettivi**

**LIMITAZIONE ALL'USO
DEL CONTANTE E DEI TITOLI
AL PORTATORE**

Limitazione prevista per il contante

La normativa antiriciclaggio ha introdotto dei limiti all'uso del denaro.

Sono vietati trasferimenti tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di:

- denaro contante;
- titoli al portatore;

effettuati in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000€

In caso di violazione...

I soggetti obbligati che nell'espletamento della propria attività rilevano delle infrazioni effettuano entro **30 giorni** la comunicazione al **Ministero dell'economia e delle finanze**

SANZIONI

PENALI E AMMINISTRATIVE

Sanzioni Penali

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Falsificazione dei dati ed informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, allo scopo e natura	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Acquisizione e conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Comunicazione di dati falsi ed informazioni non veritiere ai fini dell'adeguata verifica	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Violazione del divieto di comunicazione inerente le operazioni sospette	Arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 5.000€ a 30.000€

Sanzioni Amministrative

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni inerenti il cliente, il titolare effettivo, la natura e scopo della prestazione professionale	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000€
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500€ a 50.000€
Inosservanza totale o parziale degli obblighi di conservazione, o adempimento tardivo	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000€
Omessa segnalazione di operazioni sospette	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000€
Violazione disposizioni sulle limitazioni all'uso del denaro contante e titoli al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000€ a 50.000€

Gravi, ripetute, sistematiche...

Il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate può essere desunto da scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni organizzative e nelle procedure di controllo interno


I Controlli della GdF

Che cosa **NON VIENE FATTO** negli studi professionali

Fonte: studio pubblicato da Italia Oggi, elaborato in collaborazione con Alavie

Adeguate verifica della clientela	30%
Corretta gestione dell'archivio	70%
Adempimenti Privacy correlati all'antiriciclaggio	36%
Controllo costante della clientela	41%
Formazione del Professionista e dei suoi collaboratori	65%
Predisposizione deleghe nei confronti dei collaboratori	71%
Segnalazione delle operazioni sospette	90%

Gli studi professionali, presentano una percentuale di **scopertura media** del **50%**



Rapporto UIF 2017

2017: l'UIF ha ricevuto **93.820** SOS

2016: l'UIF ha ricevuto **101.065** SOS



7,2%

EFFETTO
VOLUNTARY DISCLORE
(6.122)

CATEGORIE DI SEGNALANTI

Gruppi di segnalanti	2016			2017		
	<i>1° sem</i>	<i>2° sem</i>	Totale	<i>1° sem</i>	<i>2° sem</i>	Totale
	Valori assoluti					
Totale	51.994	49.071	101.065	49.203	44.617	93.820
Intermediari finanziari ¹	45.055	44.614	89.669	45.535	39.988	85.523
Professionisti ² e operatori non finanziari ³	6.939	4.457	11.396	3.668	4.629	8.297

Tipologia di segnalante	2016			2017		
	<i>1° sem</i>	<i>2° sem</i>	Totale	<i>1° sem</i>	<i>2° sem</i>	Totale
Soggetti obbligati non finanziari	6.932	4.454	11.386	3.608	4.619	8.227
Professionisti	5.451	3.350	8.801	2.223	2.746	4.969
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	1.944	1.638	3.582	1.888	2.334	4.222
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.178	148	1.326	100	261	361
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	1.891	1.497	3.388	161	61	222
Avvocati	384	40	424	46	55	101
Società di revisione e revisori legali	14	8	22	12	14	26
Altri soggetti esercenti attività professionale	40	19	59	16	21	37
Operatori non finanziari	312	223	535	311	347	658

I SEGNALANTI: *IL MONDO DEI PROFESSIONISTI*

1° SEM 2016	1.178
2°SEM 2016	148
1°SEM 2017	100
2° SEM 2017	261

Come avvengono i controlli sui professionisti:

- a seguito di indagini nei confronti di un **cliente specifico di studio** allo scopo di acquisire informazioni possedute dal professionista utili ai fini investigativi;
- a seguito di ipotesi di **omessa segnalazione** da parte del professionista per prestazioni fornite ad un cliente già oggetto di indagini da parte della Gdf;
- a seguito di indagini sulla **limitazione dell'uso del contante** da parte di un cliente dello studio anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es. contabile/fiscale);
- a seguito di **ispezioni antiriciclaggio a campione** volte alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.

CONTROLLI: LO SCHEMA DI LAVORO

La verifica si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle seguenti fasi:

accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;

ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture attinenti alle operazioni oggetto di verifica;

ispezione documentale, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;

rilevazione di eventuali irregolarità e violazioni;

trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

LE FASI ESECUTIVE

CONTROLLI PRELIMINARI

sono finalizzati ad acquisire
informazioni idonee a
soddisfare le esigenze
conoscitive del soggetto
ispezionato

CONTROLLI DI MERITO

sono finalizzati alla verifica
della corretta osservanza
degli obblighi previsti dalla
normativa

CONTROLLI PRELIMINARI

```
graph TD; A[CONTROLLI PRELIMINARI] --> B[Verifica legittimazione all'esercizio dell'attività (iscrizioni in albi o registri)]; A --> C[Individuazione ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (deleghe interne, direttive, sistemi di controllo interni)]; A --> D[Acquisizione di una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista];
```

Verifica
legittimazione
all'esercizio
dell'attività
(iscrizioni in albi o
registri)

Individuazione **ruoli, compiti e responsabilità** a
fini antiriciclaggio
(deleghe interne,
direttive, sistemi di
controllo interni)

Acquisizione di una
completa cognizione
della **struttura
organizzativa e
commerciale** del
professionista

CONTROLLI DI MERITO



**riguardano la parte sostanziale dell'attività
ispettiva con l'esecuzione di predefiniti step di
controllo**

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

- importanza della struttura interna predisposta/delegata dal professionista;
- adeguatezza del procedimento interno seguito (il professionista deve essere in grado di dimostrare l'iter logico seguito);
- dimostrare di conoscere la procedura di segnalazione;
- conoscenza degli Indicatori di Anomalia per una corretta costruzione del «profilo di rischio» del cliente;
- analisi di «contesto».

ESTRATTO PVC

Come testimoniato dal processo verbale di accesso e controllo antiriciclaggio, copia del quale è allegata al presente atto, l'attività di controllo ha dimostrato che non ha dotato di idonee procedure per la segnalazione di operazioni sospette né ha istituito misure sufficienti di formazione del personale dipendente sui presidi della normativa antiriciclaggio. Per conseguenza, non ha mai formulato alcuna segnalazione di operazioni sospette.

4. CONCLUSIONI

Alla luce del fatto che non si è dotata di idonee procedure ai fini della rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, ignorando i precetti di legge, e che le operazioni indicate al punto che precede, risultano essere connotate da sicuri ed evidenti indici di anomalia, si ritiene che ha tenuto una condotta oggettivamente in contrasto con il precetto violato, omettendo di segnalare le operazioni perfezionate ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007.

Case History: ESAME DOCUMENTALE

RILIEVO 1

RILIEVO N. 1 : omessa identificazione della clientela.

ESAME DOCUMENTALE

Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti dell'ispezione antiriciclaggio, come compiutamente sopra descritto, è emerso che il Dott. [REDACTED], per alcuni clienti acquisiti negli anni 2015 e 2016 per i quali all'Anagrafe Tributaria ha segnalato di esserne il soggetto depositario delle scritture contabili, avendo avviato un rapporto continuativo di valore indeterminato o non determinabile (art. 16), non ha proceduto all'adeguata verifica della clientela che non può prescindere dall'identificazione della medesima con le modalità indicate negli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 231 / 2007.

Case History: ESAME DOCUMENTALE

RILIEVO 1

La violazione di omessa identificazione della clientela è stata riscontrata per i soggetti evidenziati ai punti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 17 sopra indicati.

NORMA VIOLATA : artt. 18 e 19, del Decreto Legislativo n. 231 / 2007;

NORMA SANZIONATORIA : art. 55, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 / 2007.

Per quanto sopra si ha :

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA MINIMA :	Euro	5.000
--	-------------	--------------

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA MASSIMA :	Euro	30.000
---	-------------	---------------

Aderendo all'invito, la parte, ha fatto presente che:

- ✓ di non aver istituito l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici di cui all'art. 38, comma 1, del decreto 231/2007, e neanche il registro della clientela a fini ~~antiriciclaggio di cui all'art. 38, comma 2, del decreto 231/2007, relativamente alle~~ operazioni inerenti le citate persone giuridiche;
- ✓ di non aver effettuato segnalazioni per operazioni sospette nei confronti dei citati clienti e neanche, più in generale, nei confronti di altri;
- ✓ di non aver inoltrato comunicazioni al M.E.F. di violazioni all'art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 relativamente ai soggetti sopra citati e neanche, più in generale, nei confronti di altri;
- ✓ di non avere attestazioni in merito alla formazione effettuata dal soggetto controllato ai fini dell'antiriciclaggio;
- ✓ di non aver provveduto ad effettuare l'adeguata verifica e, conseguentemente, ad ~~istituire i fascicoli antiriciclaggio contenenti le informazioni previste dal D.Lgs n. 231/2007.~~

IL PROFESSIONISTA DICHIARA DI NON AVER
SVOLTO ALCUN ADEMPIMENTO IN
MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Case History: ESAME DOCUMENTALE

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO
COMPLETAMENTE IN BIANCO

3. In relazione al punto (3) la parte esibiva in originale il registro di tipo manuale "registro antiriciclaggio per professionisti DM 141/2006", composto da nr. 49 pagine numerate progressivamente dal n. 01 al n. 49, Lo stesso risultava completamente in bianco in ogni sua pagina. Lo stesso non risulta siglato in nessuna delle predette pagine, ne riporta nell'ultima pagina la composizione del numero di pagine e la firma del titolare della ditta controllata. Nella prima e nell'ultima pagina del registro viene apposta la sigla dei verbalizzanti e della parte. Di tale registro viene estratta fotocopia (allegato nr.3) della prima e dell'ultima pagina e l'originale viene rimesso nella disponibilità della parte, in merito la parte dichiara: *"poichè oberato da mille scadenze, ho comprato il registro ma non ho avuto il tempo materiale di redigerlo, oltre a tale registro non ho alcun archivio ne di tipo informatico ne di tipo cartaceo"*.

INEFFICIENZA DELLA GESTIONE

4. In relazione al punto (4), la parte riferisce: *"per quanto attiene i fascicoli richiesti faccio presente che all'interno degli stessi sono presenti le schede clienti che non ho avuto modo di compilare con i dati identificativi dei singoli clienti."*

Un recente accesso....

.....10/10/2017

FASE ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

Infatti, in tale ambito, si rende necessario “identificare” il personale incaricato all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione (ove previsto), conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, disciplinati dal predetto decreto legislativo n. 231/2007 ed acquisire informazioni dal personale dipendente.

E' stato domandato al personale dipendente....

- ✓ Quali **mansioni** svolge e da chi le sono state attribuite?
- ✓ Cosa svolge relativamente alle **pratiche antiriciclaggio**?
- ✓ Ha effettuato **corsi specifici** per l'antiriciclaggio?
- ✓ Tali mansioni risultano **compendiate** in una scrittura anche interna alla società presso la quale lavora?

Il professionista è stato invitato ad esibire....

1. archivio unico informatico del quale sarà fornita la stampa del contenuto in formato pdf o, in alternativa, il registro della clientela ai fini antiriciclaggio;
2. l'elenco dei clienti di competenza anche in formato Excel;
3. un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi anche in formato pdf;
4. fascicoli, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, dei clienti amministrati.

GRAZIE!



facebook.com/AlavieAntiriciclaggio